

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)
Art. 2 Maggioranza, minoranze e frazioni)

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

- Art. 3 Attribuzioni del Presidente
Art. 4 Revoca del Presidente

Capo II - Gruppi consiliari

- Art. 5 Denominazione dei Gruppi
Art. 6 Presidenza dei Gruppi consiliari
Art. 7 Revoca dei Capigruppo
Art. 8 Funzionamento dei Gruppi consiliari

Capo III - Conferenza di programmazione consiliare e Conferenza dei Capigruppo

- Art. 9 Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo
Art. 10 Compiti della Conferenza dei Capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti per materia

- Art. 11 Competenze delle Commissioni consiliari permanenti
Art. 12 Composizione delle Commissioni permanenti
Art. 13 Costituzione delle Commissioni
Art. 14 Partecipazione alle altre Commissioni
Art. 15 Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione
Art. 16 Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione
Art. 17 Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente
Art. 18 Validità delle sedute delle Commissioni
Art. 19 Compiti delle Commissioni permanenti
Art. 20 Assegnazione degli affari alle Commissioni
Art. 21 Commissione in sede consultiva
Art. 22 Commissione in sede referente
Art. 23 Commissione in sede redigente
Art. 24 Pareri urgenti
Art. 25 Indagini

Capo V - Commissioni statutarie

- Art. 26 Commissione consiliare permanente di controllo

Capo VI - Commissioni speciali e d'indagine

- Art. 27 Commissioni speciali
Art. 28 Commissioni d'indagine

Capo VII - Norme comuni alle Commissioni consiliari

- Art. 29 Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni
Art. 30 Segreteria della Commissione
Art. 31 Processo verbale delle sedute delle Commissioni
Art. 32 Pubblicità delle sedute delle Commissioni

Art. 33 Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche

Art. 34 Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni

Art. 35 Discussione e votazione nelle Commissioni

Art. 36 Norma di rinvio

TITOLO III - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 37 Diritto di iniziativa su atti deliberativi

Art. 38 Diritto di informazione e di accesso

Art. 39 Interrogazioni e interpellanze

Art. 40 Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno

Art. 41 Doveri dei Consiglieri

Art. 42 Astensione obbligatoria

Art. 43 Incarichi particolari ai Consiglieri

Art. 44 Dichiarazioni personali e patrimoniali dei Consiglieri

Art. 44 bis Indennità di funzione e gettone di presenza dei Consiglieri

Art. 44 ter Detrazioni sull'indennità

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 45 Programmazione dei lavori del Consiglio

Art. 46 Conferenza di programmazione

Art. 47 Organizzazione dei lavori delle Commissioni

Art. 48 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 49 Ordine del giorno

Capo II - Organizzazione delle sedute

Art. 50 Organizzazione materiale delle sedute

Art. 51 Seduta aperta del Consiglio comunale

Art. 52 Numero legale delle sedute e delle votazioni

Art. 53 Pubblicità delle sedute

Art. 54 Processo verbale

Art. 55 Resoconto

Art. 56 Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari

Art. 57 Disordini in aula

Art. 58 Comportamento del pubblico

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 59 Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti

Art. 60 Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute

Art. 61 Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente

Art. 62 Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question time

Art. 63 Dichiarazioni impreviste

Art. 64 Norme generali sulla discussione

Art. 65 Numero e durata degli interventi

Art. 66 Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi

Art. 67 Richiami del Presidente

Art. 68 Mozioni d'ordine

Art. 69 Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 70 Fatto personale

Art. 71 Emendamenti: presentazione

Art. 72 Emendamenti: discussione

Art. 73 Chiusura della discussione

Art. 74 Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati

Capo IV - Delle votazioni

- Art. 75 Validità delle votazioni
- Art. 76 Modi di votazione
- Art. 77 Annullamento e rinnovazione delle votazioni
- Art. 78 Coordinamento formale e tecnico

TITOLO V - UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

- Art. 79 Ufficio del Consiglio comunale
- Art. 80 Deliberazioni di iniziativa della Giunta
- Art. 81 Risorse finanziarie del Consiglio comunale
- Art. 82 Sedi e attrezzature dell'Ufficio del Consiglio

TITOLO VI - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

- Art. 83 Proposte e petizioni

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 84 Norma finale
- Art. 85 Prima norma transitoria
- Art. 86 Seconda norma transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei principi generali *udito il parere del Segretario Generale*.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente *udito il Parere del Segretario Generale*.

Art. 2

(Maggioranza, minoranze e frazioni)

1. *Il Consiglio Comunale è formato da una maggioranza e da una minoranza.* Per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo non è compreso il Sindaco.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

Art. 3

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento *e nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.*
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed *in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 8, dello Statuto comunale* esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di Monopoli e dal presente Regolamento. In particolare:
 - a. dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d. mantiene l'ordine nella Sala consiliare *avvalendosi* del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;

- f. *ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio per un'audizione persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.*
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ufficio del Consiglio comunale.
 4. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
 5. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dell'Ufficio del Consiglio, delle Commissioni, nonché della Sala "Ignazio Perricci" quando in essa si svolgono le sedute del Consiglio comunale e le iniziative organizzate dalla Presidenza del Consiglio, dalle Commissioni *e da Associazioni e/o Organismi che ne facciano richiesta.*

Art. 4 (Revoca del Presidente)

1. *Il presidente del Consiglio può essere revocato ai sensi dell'art. 9, punto 2, dello Statuto.*
2. *La mozione di revoca per gravi e comprovati motivi, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, deve essere presentata per iscritto al Segretario Generale. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 20 dalla presentazione.*
3. *La mozione sarà votata con votazione segreta e sarà approvata se otterrà il voto favorevole della maggioranza prevista dall'art. 9, comma 2, dello statuto.*
4. *Qualora la mozione dovesse essere accolta, il Presidente decade immediatamente dalle sue funzioni e la seduta prosegue sotto la presidenza del Vice Presidente, o se assente, del Consigliere Anziano. Entro 30 giorni dovrà tenersi la seduta del Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.*
5. *Il Presidente si astiene dal presiedere la seduta del Consiglio nella quale la mozione di revoca viene discussa fino alla votazione della stessa.*

Capo II – Gruppi Consiliari

Art. 5 (Denominazione dei Gruppi)

1. *I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.*
2. *I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, (purché tali gruppi si riferiscano a liste elettorali regolarmente presentate alle elezioni) o che risultino composti da almeno 3 membri.*
3. *I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.*
4. *Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dal Presidente.*
5. *Qualora si costituisca il gruppo misto e lo stesso sia formato da più di un consigliere viene nominato al suo interno il capogruppo. Tale nomina è effettuata in maniera tale che, di norma, ciascun consigliere appartenente al gruppo misto possa esercitare la funzione di capogruppo per lo stesso periodo di tempo, fatti salvi i casi di scioglimento anticipato del consiglio. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio.*

Art. 6
(Presidenza dei Gruppi consiliari)

1. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al *Sindaco ed al Segretario Generale*. In assenza della comunicazione del nome del Capogruppo, è considerato Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 7
(Revoca dei Capogruppi)

1. *In qualsiasi momento i capigruppo possono essere revocati.*
2. *Per la revoca è necessario che su un unico documento la maggioranza assoluta dei componenti il gruppo consiliare esprima tale volontà e ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.*
3. *Il Capogruppo revocato rimane in carica fino all'elezione del nuovo.*

Art. 8
(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

1. I provvedimenti relativi al funzionamento dei Gruppi sono emanati dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo. L'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dal successivo art. 81.

**Capo III - Conferenza di programmazione consiliare
e Conferenza dei Capigruppo**

Art. 9
(Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale (*o in caso di assenza o impedimento dello stesso dal Vice Presidente*), che la convoca e la presiede, dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.
2. *Inoltre, la convocazione può essere richiesta dal Sindaco o dai Capigruppo che rappresentano almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale e un quinto dei componenti della Conferenza dei Capigruppo e deve tenersi entro 5 giorni dalla relativa istanza.*
3. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un *quinto* dei componenti del Consiglio comunale *e un quinto dei componenti della Conferenza dei Capigruppo*.
4. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.
5. Le riunioni sono convocate di norma con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
6. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata, ad ogni effetto di legge, alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 10
(Compiti della Conferenza dei Capigruppo)

1. Oltre alle altre funzioni previste dal regolamento, la Conferenza concorda con il Presidente la definizione dell'ordine del giorno delle sedute e la programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio, secondo quanto disposto dal successivo art. 45.

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti per materia

Art. 11
(Competenze delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Sono *previste* le seguenti Commissioni consiliari permanenti per materia, *fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, dello Statuto*:
 - I** – Politiche territoriali, pianificazione urbanistica, edilizia residenziale privata, centro storico, piano urbano del traffico e piano urbano dei parcheggi, lavori pubblici ed edilizia residenziale pubblica, problematiche rurali;
 - II** – Finanze e tributi, bilancio e programmazione, economato e provveditorato, patrimonio e demanio, appalti e contratti, finanziamenti, polizia municipale e pubblica sicurezza amministrativa;
 - III** – Affari generali, contenzioso, attività legislative, personale, servizi demografici ed elettorali, statuto e regolamenti, strumenti di partecipazione, U.R.P. e informagiovani, associazionismo, servizi sociali, problemi giovanili, invalidi civili;
 - IV** – Attività culturali, pubblica istruzione, servizi scolastici, promozione turistica e sportiva, impianti sportivi comunali, fiere, sagre, estate monopolitana;
 - V** – Mattatoio, mercato ittico, servizi cimiteriali e servizi ecologici, trasporto urbano, trasporto scolastico, sistema informatico comunale, protezione civile, ambiente e verde pubblico, attività produttive (commercio – artigianato – industria – pesca).

Art. 12
(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Ogni Consigliere *deve* far parte di *almeno* una Commissione, escluse le Commissioni statutarie. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia.
2. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo, *mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione*.
3. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è di n. 8 Consiglieri.

Art. 13
(Costituzione delle Commissioni)

1. *La ripartizione dei componenti delle Commissioni è stabilita in misura proporzionale tra la maggioranza e la minoranza, come qualificate nell'art. 2 del Regolamento e pertanto nella misura di 24 per la maggioranza e di 16 per la minoranza.*
2. *La maggioranza e la minoranza*, per mezzo di comunicazione sottoscritta *dai* Capigruppo, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
3. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
4. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.

5. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale.
6. *La Commissione bilancio è presieduta da un componente della minoranza.*

Art. 14
(Partecipazione alle altre Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Capo gruppo possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto.

Art. 15
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. *Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale convoca ciascuna Commissione per la elezione del Presidente e del Vice Presidente.*
2. *Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i propri membri con scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessun candidato risulti eletto, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione. Risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il consigliere più anziano di età.*
3. *Il Presidente ed il Vice presidente non apparterranno alla stessa componente di maggioranza o di minoranza in seno alla Commissione.*

Art. 16
(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
2. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano *di età*, componente della Commissione.

Art. 17
(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale della *cessazione* per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 18
(Validità delle sedute delle Commissioni)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti..
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora.

Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 19 **(Compiti delle Commissioni permanenti)**

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a. in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza.
 - b. in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - c. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.
2. *In aggiunta ai casi previsti dai commi precedenti, le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono inviate al Presidente del Consiglio per essere sottoposte all'esame del consiglio comunale.*

Art. 20 **(Assegnazione degli affari alle Commissioni)**

1. Salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono i seguenti:
 - per la sede consultiva, quindici (15) giorni dall'assegnazione
 - per la sede referente, venti (20) giorni dall'assegnazione;
 - per la sede redigente, tre (3) mesi dall'assegnazione;
3. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.
4. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione devono essere preventivamente esaminate da una Commissione. Sono escluse:
 - a. la mozioni di sfiducia;
 - b. la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
 - c. l'istituzione delle Commissioni di cui al successivo Capo VI°;
 - d. le deliberazioni che attengono al funzionamento e all'organizzazione dei lavori del Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, 5° comma, se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
6. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
7. Per gli affari che si riferiscano a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'assegnazione alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 21
(Commissione in sede consultiva)

1. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alle Commissioni Consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione e di mozione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 20, 4° comma, per l'espressione del parere di competenza.
2. Se i termini di cui all'art. 20, 2° comma trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto, fatta salva l'autorizzazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 29, 3° comma.
5. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro dieci (10) giorni dalla data di assegnazione.

Art. 22
(Commissione in sede referente)

1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento, o di deliberazione o mozione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato.

Art. 23
(Commissione in sede redigente)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari. Entro i successivi dieci (10) giorni i Consiglieri comunali possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.
3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.
4. Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente rinvia il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.
5. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi.

Art. 24
(Pareri urgenti)

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a novantasei (96) ore.

Art. 25
(Indagini)

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Qualora le indagini di cui al comma precedente comportino una spesa le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo.
3. Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento delle indagini possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio comunale.
4. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Gruppi Consiliari.
5. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio comunale.

Capo V - Commissioni statutarie

Art. 26
(Commissione consiliare permanente di controllo)

1. Il numero dei componenti della Commissione consiliare permanente di controllo è pari a 7 di cui quattro scelti dalla maggioranza e tre dalla minoranza.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti tra i componenti della Commissione con le modalità di cui all'art.15. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza e il Vice Presidente dai componenti di maggioranza.
3. La relazione annuale sulla propria attività è votata dalla Commissione a maggioranza assoluta. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Capo VI - Commissioni speciali e d'indagine

Art. 27
(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.
2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a. designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione speciale;
 - b. fissa il numero e designa i componenti della Commissione;
 - c. indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - d. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 28
(Commissioni d'indagine)

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta:
 - a. da un terzo dei Consiglieri comunali;
3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a. designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione;
 - b. fissa il numero e designa i componenti della Commissione;
 - c. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In deroga a quanto disposto dal successivo art. 32, le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Capo VII - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 29
(Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza. L'ordine del giorno deve essere inviato oltre che ai componenti della commissione, presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capigruppo.
2. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
3. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale, né contemporaneamente tra loro. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, nonché per evitare che vengano convocate per la stessa data ed ora, più commissioni, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale ed anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre (3) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.
5. A cura della Presidenza del Consiglio viene tenuto un calendario delle riunioni delle varie commissioni.

Art. 30
(Segreteria della Commissione)

1. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte *preferibilmente* da dipendenti del Comune designati dal Presidente della stessa nell'ambito della Ripartizione a cui afferiscono le attività di ogni singola Commissione. ***In caso di assenza e/o impedimento potrà svolgere le funzioni di segretario un componente della Commissione.***

Art. 31

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

1. Delle sedute delle Commissioni il segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
2. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Art. 32

(Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
2. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
3. I Gruppi Consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione.

Art. 33

(Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)

1. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello Statuto, l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.
2. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
3. Le Commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo Statuto o alle norme regolamentari, o comunque opportuna.
4. Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
5. Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, sono diramati dal Presidente della Commissione competente.
6. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 34

(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco, i componenti della Giunta, o i Dirigenti delle Ripartizioni o loro incaricati, ai sensi e per gli effetti dello Statuto.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'Amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le Commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale.

Art. 35
(Discussione e votazione nelle Commissioni)

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.
3. Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le Commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.
5. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine di cui agli artt. 21 e 25\, le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

Art. 36
(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto alle Commissioni permanenti statutarie si applicano le disposizioni previste per le Commissioni permanenti per materia.

TITOLO III
CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 37
(Diritto di iniziativa su atti deliberativi)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette all'Ufficio del Consiglio per l'istruttoria nonché al Segretario Generale.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati i quali dovranno esprimersi entro venti (20) giorni dalla richiesta e trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.

Art. 38
(Diritto di informazione e di accesso)

1. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri possono accedere agli uffici del Comune ed agli uffici degli enti di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di definire d'intesa con la Conferenza dei Capi Gruppo, tempi e modalità di esercizio.

5. I Capi – gruppo consiliari possono richiedere copie delle proposte di deliberazione, con tutti i documenti relativi, da discutere in Consiglio Comunale. Si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma precedente.
6. *I documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione, salva la integrazione, in casi del tutto eccezionali, di ulteriori documenti che non siano stati possibile inserire in tempo utile nel relativo fascicolo, da effettuare comunque entro 24 ore prima della seduta consiliare.*
7. I consiglieri comunali possono prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali documenti *ed il sabato e nei giorni festivi presso l'Ufficio di Polizia Municipale.*
8. *Contestualmente all'affissione all'albo la Giunta è tenuta a:*
 - a. *trasmettere l'elenco delle deliberazioni ai Capigruppo consiliari;*
 - b. *trasmettere, a cura del Segretario Generale copia dei testi delle deliberazioni con tutti gli allegati al Presidente del Consiglio;*
 - c. *tenere a disposizione dei Consiglieri, presso i propri uffici, i testi delle deliberazioni.*
9. *Successivamente all'adozione delle proposte deliberative da parte della Giunta e del Consiglio Comunale, il Segretario Generale cura, in tempi brevi, la loro pubblicazione sulla rete civica.*
10. *L'elenco delle determine dei Dirigenti deve essere comunicato ai Capigruppo per posta elettronica, ovvero in cartaceo almeno ogni 30 gg.. Tale elenco, sarà, altresì, pubblicato sulla rete civica a cura della Segreteria Generale.*

Art. 39

(Interrogazioni e interpellanze)

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.
2. *L'interrogazione consiste in una domanda per iscritto rivolta al Sindaco per conoscere se un fatto sia vera, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intende adottare qualche risoluzione su questioni determinate, o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.*
3. *L'interpellanza consta di una domanda fatta per iscritto al Sindaco per conoscere le iniziative che l'Amministrazione intende assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.*
4. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Presidente del Consiglio comunale. Su richiesta del Consigliere, con motivazione scritta, il Presidente del Consiglio comunale può dichiarare l'interrogazione o l'interpellanza urgente.
5. Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a dieci (10) se l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Consigliere interessato ed al Presidente del Consiglio.
6. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di rispondere in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni ed interpellanze. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno nella sezione dedicata alle interrogazioni, interpellanze ed alle comunicazioni del Sindaco e il dibattito si svolge secondo le regole poste dal successivo art. 62.
7. Il Sindaco dà risposta in aula, su invito del Presidente del Consiglio comunale, anche nei seguenti casi:
 - a. su richiesta sottoscritta da cinque (5) Consiglieri comunali, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;
 - b. su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 5.
8. *Nessuna deliberazione può essere adottata a seguito dell'interpellanza, a meno che non sia trasformata in mozione da discutere nella seduta successiva.*
9. In questi casi, l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno deve essere comunicata al Sindaco almeno quarantotto (48) ore prima della seduta.

Art. 40
(Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno)

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.
2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale. Essa, ai sensi del precedente art. 20, 4° comma, non può essere discussa e votata prima che sia stata esaminata dalla competente Commissione consiliare e **comunque non oltre i 20 giorni dalla presentazione**. La Conferenza dei Capigruppo, in casi di particolare urgenza, può decidere che le mozioni vengano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale senza il preventivo parere delle Commissioni.
3. Quando la discussione in Consiglio è promossa da una comunicazione del Sindaco o della Giunta, di norma, le mozioni vengono presentate e approvate nella seduta successiva.
4. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale. Le risoluzioni non sono esaminate preventivamente dalle Commissioni consiliari, salvo espressa richiesta in tal senso del o dei proponenti.
5. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.
6. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta (30) giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco. Si applicano le norme del precedente art. 39, 7° comma.
7. Con l'ordine del giorno uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimersi su un atto o argomento iscritto all'ordine dei lavori dello stesso.
8. L'ordine del giorno redatto per iscritto deve essere consegnato al Presidente del Consiglio prima della fine della discussione dell'atto o argomento cui si fa riferimento e viene messo in votazione dopo la votazione di quest'ultimo.

Art. 41
(Doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 42
(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 43
(Incarichi particolari ai Consiglieri)

1. Il Sindaco, previa comunicazione al Consiglio Comunale, può incaricare i singoli consiglieri, restando escluso ogni potere decisionale, o di rappresentanza esterna del Comune, e senza diritto ad alcuna forma di compenso, a: a) di compiere studi, analisi ed indagini su oggetti particolari o su materie ed attività che riguardano l'amministrazione, e che non siano già di competenza degli Assessori; b) di sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni ed iniziative su argomenti specifici.
2. Nell'ambito delle attività delegate di cui al comma precedente, il consigliere, sempre d'intesa con il Sindaco, può partecipare a riunioni, incontri e conferenze in cui si discute di argomenti ricompresi nella delega.

Art. 44

(Dichiarazioni personali e patrimoniali dei Consiglieri)

1. I Consiglieri comunali devono, entro tre mesi dalla loro proclamazione *e comunque entro 5 mesi dall'approvazione del presente Regolamento*, depositare una dichiarazione concernente: a) i diritti reali di cui siano titolari su beni immobili e sui beni mobili iscritti negli appositi registri; b) le azioni di società possedute; c) le quote di partecipazione di società possedute; d) l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società rivestite; e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi sulle persone fisiche.
2. I Consiglieri comunali, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'Ufficio devono depositare una dichiarazione concernente le variazioni intervenute della situazione patrimoniale di cui al comma 1.
3. La documentazione relativa alla situazione economica e associativa ed a quella relativa alle spese elettorali, che il Consigliere deve presentare ai sensi delle disposizioni *vigenti*, è depositata presso l'Ufficio del Consiglio ed è da questo trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale.
4. *L'adempimento di cui al comma 1 dovrà essere osservato per ogni anno di legislatura.*

Art. 44 bis

(Indennità di funzione e gettone di presenza dei Consiglieri)

1. *Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari (compreso i Capogruppi intervenuti) e delle conferenze dei capigruppo.*
2. *I Consiglieri Comunali possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto comunale.*
3. *Il Consigliere comunale potrà, altresì, optare per la percezione del 50% di ciascuna indennità facendo comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.*

Art. 44 ter

(Detrazioni sull'indennità)

1. *L'indennità è diminuita di 1/30 dell'importo fissato per ogni giornata di assenza delle sedute, non giustificata in forma scritta, dai seguenti organi:*
 - a. *Consiglio Comunale;*
 - b. *Conferenza dei Capigruppo;*
 - c. *Commissioni Consiliari permanenti;*
2. *Si considera presente il Consigliere comunale che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi di cui al 1° comma o altri organi istituzionali.*

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 45

(Programmazione dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.

3. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del Consiglio per sessioni.

Art. 46
(Conferenza di programmazione)

1. Al fine di definire i programmi di cui all'art. 45, il Presidente del Consiglio comunale convoca periodicamente la Conferenza dei Capigruppo. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte prevalenti dei Gruppi di maggioranza e di minoranza.

Art. 47
(Organizzazione dei lavori delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro di cui all'art.45.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio comunale provvede al relativo coordinamento; può invitare i Presidenti delle Commissioni a iscriverne all'ordine del giorno delle Commissioni uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio.

Art. 48
(Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria o straordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto, il Presidente *riunisce il Consiglio previa convocazione* entro venti (20) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
2. La convocazione del Consiglio comunale in sessione straordinaria è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal Consigliere; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
3. La convocazione del Consiglio comunale in sessione ordinaria è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i consiglieri ed al Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta.
7. Nel calcolo dei termini contemplati in questo articolo non si tiene conto del dies a quo.

Art. 49
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. approvazione dei verbali delle sedute precedenti
 - b. comunicazioni del Presidente
 - c. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare

- d. argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere
3. Gli argomenti di cui al punto IV del comma precedente sono proposti dal Sindaco o proposti dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi del presente Regolamento.

Capo II - Organizzazione delle sedute

Art. 50

(Organizzazione materiale delle sedute)

1. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella propria sede. In altri settori dell'aula, a loro appositamente riservati, trovano posto i giornalisti accreditati e gli addetti alle segreterie dei Gruppi consiliari. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, presso il banco della Presidenza, hanno posto il Segretario generale e i funzionari dell'Ufficio del Consiglio autorizzati dal Presidente.
2. La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori della propria sede per decisione del Presidente o quando lo deliberi la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 51

(Seduta aperta del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno.

Art. 52

(Numero legale delle sedute e delle votazioni)

1. *Dopo trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta consiliare, il Segretario procede all'appello. Constatata la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati il Segretario dichiara valida e aperta la seduta.*
2. *Qualora all'appello non sia presente almeno la metà dei consiglieri, si procede ad un altro dopo quindici minuti. Qualora, al precedente appello, non risulti presente il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e la rinvia alla seduta successiva.*
3. *La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno dieci consiglieri.*
4. *Durante la seduta, il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale, se non quando venga richiesto o quando il Consiglio debba procedere a votazione.*
5. *Nel caso di richiesta, il Presidente sospende immediatamente il dibattito ed il Segretario, procede all'appello per verificare se sussiste il numero legale. In caso di mancanza, si procede ad ulteriore verifica dopo cinque minuti. Se dopo cinque minuti persiste la mancanza del numero legale il Presidente dichiara deserta la seduta e rinvia gli argomenti non ancora trattati ad una successiva seduta consiliare.*
6. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno dieci (10) Consiglieri assegnati. La verifica dei presenti è compiuta, se possibile, tramite l'apparecchiatura elettronica.
7. I Consiglieri che si astengono dal votare o vot

8. ano astenuto si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

Art. 53
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 54
(Processo verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio comunale:
 - a. accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al Consiglio comunale per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio;
 - b. rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
3. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
4. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
5. Il processo verbale è curato dal Segretario del Comune e, una volta approvato, è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 55
(Resoconto)

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso l'Ufficio del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse.
4. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio comunale.

Art. 56
(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Qualora il Consigliere *seppur* richiamato ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre *successivamente*

l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato.

Art. 57 (Disordini in aula)

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

Art. 58 (Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 59 (Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti)

1. In relazione ad argomenti particolarmente complessi, il tempo eventualmente assegnato dall'ordine del giorno per la sua trattazione, ai sensi dell'art. 49, detratto il tempo spettante ai relatori e al Sindaco, è ripartito dal Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, tra i Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza, *eccezion fatta per le sedute relative al bilancio ove non sono previste limitazioni di tempo.*

Art. 60 (Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute)

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono deliberati dal Consiglio Comunale *con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.* Sull'inversione dell'ordine del giorno non è prevista discussione, né dichiarazione di voto, ma è consentito solo un intervento a favore ed uno contrario, per non più di due minuti ciascuno.

Art. 61 (Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente)

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art. 62

(Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question time)

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o è chiamato a rispondere. Per ogni argomento, la comunicazione del Sindaco o suo delegato è seguita dalla replica dell'eventuale interrogante o interpellante, che non può durare più di cinque minuti, e dalle richieste di precisazione da parte dei Consiglieri, che non possono parlare per più di due minuti ciascuno. Il Presidente dà la parola alternando, se necessario, i Consiglieri di minoranza e quelli di maggioranza. Il Sindaco replica ad ogni richiesta di precisazione. Tali argomenti vengono trattati rigorosamente dopo la trattazione degli ordine del giorno da deliberare.
2. *Durante la discussione e la trattazione di tali argomenti, nonché da quelli previsti dal punto IV, del comma 2, dell'art. 49 e delle interrogazioni ed interpellanze non è necessaria la presenza del numero legale.*
3. *Il Presidente del Consiglio comunale deve convocare almeno ogni 45 giorni un Consiglio Comunale in cui si discuta esclusivamente di cui al punto IV, comma 2, dell'art. 49, nonché quelli previsti dal comma precedente.*
4. *Non è prescritta per tale ipotesi la presenza del numero legale per tutta la durata dell'adunanza.*
5. *In caso di inerzia il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 10 giorni a seguito della richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati.*
6. Nei casi di urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio comunale di fare comunicazioni al Consiglio. In tal caso, il Presidente del Consiglio comunale rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione. Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un oratore per ciascun Gruppo di intervenire nel merito e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 63

(Dichiarazioni impreviste)

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non più di tre minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere comunale per non più di tre (3) minuti purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale, indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il Presidente del Consiglio comunica all'inizio della seduta le motivazioni dell'eventuale inammissibilità della richiesta. Sullo stesso argomento può eccezionalmente concedere la parola per non più di due (2) minuti ai consiglieri che ne facciano richiesta. Il tempo dedicato alle comunicazioni dei Consiglieri non può superare i trenta minuti. In ogni caso la trattazione di tali comunicazioni ed argomenti deve avvenire dopo la trattazione degli argomenti da deliberare all'ordine del giorno, salvo diversa decisione motivata da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 64

(Norme generali sulla discussione)

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Consigliere designato dalla Commissione e dalle eventuali relazioni di minoranza, o dall'Assessore competente.
2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola al Sindaco e agli Assessori che richiedano di parlare. In seguito dà la parola ai Consiglieri che la richiedano.
3. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 65
(Numero e durata degli interventi)

1. In assenza delle decisioni di cui agli artt. precedenti e quando non sovvenzano specifiche disposizioni del regolamento, i Consiglieri relatori, il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di quindici (15) minuti ed hanno facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti.
2. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.
5. Nelle sessioni di bilancio *non si applicano le disposizioni precedenti*.

Art. 66
(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare presso la Presidenza prima *della chiusura* della discussione.
2. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Art. 67
(Richiami del Presidente)

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.

Art. 68
(Mozioni d'ordine)

1. Sono mozioni d'ordine i richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sulla ammissibilità delle mozioni d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due (2) minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art. 69
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di tre (3) minuti, può parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro per non più di tre (3) minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il

Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico. Se la sospensiva è approvata, la questione è rinviata. Il Presidente del Consiglio comunale assume le decisioni conseguenti, rinviando, se del caso, l'esame dell'affare alla Commissione competente.

Art. 70 **(Fatto personale)**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo.

Art. 71 **(Emendamenti: presentazione)**

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del Consiglio. I subemendamenti vengono presentati per iscritto in aula.
3. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.
4. Il Sindaco può presentare emendamenti e subemendamenti con le modalità di cui al precedente 2° comma. In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, del parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello stesso.
6. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati; può altresì disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.
7. Gli emendamenti alle mozioni formulati dalle Commissioni in sede di esame delle stesse, se accolti dal proponente, fanno sì che le mozioni interessate diventino di iniziativa della Commissione stessa. Diversamente le Commissioni hanno facoltà di proporre una mozione contrapposta da discutere e votare in Consiglio anche se non iscritta all'ordine del giorno.
8. Nel caso in cui sullo stesso atto si siano espresse disgiuntamente più Commissioni, proponendo pareri o emendamenti tra loro contrastanti sullo stesso punto, il Presidente del Consiglio comunale può convocare in seduta congiunta le Commissioni prima della seduta del Consiglio comunale al fine di pervenire ad un parere o emendamento unificato.

Art. 72 **(Emendamenti: discussione)**

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e

quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. Non è ammessa la dichiarazione di voto sugli emendamenti.

4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti e sostituirli con una propria controproposta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri che deve contenere il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il Presidente, sospesa la discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 73 (Chiusura della discussione)

La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.

Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni

I lavori del Consiglio Comunale, salvo le sessioni di bilancio, non possono protrarsi oltre le ore una. Qualora prima di tale termine si è iniziata la discussione di un punto all'ordine del giorno, lo stesso potrà essere concluso.

Art. 74 (Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di due (2) minuti. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di cinque (5) minuti.
2. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a. nei casi di cui all'art. 54, 2° comma;
 - b. nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
 - c. quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - d. nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - e. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali e sulle mozioni d'ordine;
 - f. negli altri casi previsti dal presente regolamento.
3. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio comunale con le formule "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".

Capo IV - Delle votazioni

Art. 75 (Validità delle votazioni)

1. Prima di procedere alla prima votazione, il Presidente nomina tra i Consiglieri tre (3) scrutatori e ne provvede all'immediata sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento dall'aula.
2. Il Presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e procede alla sospensione della seduta per cinque (5) minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta, **secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del presente regolamento**. Il Presidente, trascorsi ulteriori dieci (10) minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.
3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.

4. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

Art. 76 **(Modi di votazione)**

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Avviene per alzata di mano in caso di non funzionamento degli strumenti elettronici. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; lo è altresì il voto mediante procedimento elettronico in caso di malfunzionamento del sistema.
3. Nel voto per appello nominale, il Presidente del Consiglio comunale indica il significato del SI e del NO.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Di regola, lo scrutinio segreto avviene mediante procedimento elettronico. Nelle elezioni e nelle indicazioni di nomi avviene depositando apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.
5. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Presidente del Consiglio comunale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentite sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
6. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio dei tre (3) Consiglieri scrutatori nominati secondo quanto previsto *dagli articoli precedenti*.
7. Nelle votazioni per la elezione del Presidente o per il rinnovo totale dell'Ufficio di Presidenza, lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Anziano coadiuvato da due (2) Consiglieri, l'uno della maggioranza, l'altro della minoranza.

Art. 77 **(Annullamento e rinnovazione delle votazioni)**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione: in quest'ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione.

Art. 78 **(Coordinamento formale e tecnico)**

1. E' coordinamento formale del testo di una deliberazione la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici, che scaturiscono dall'approvazione di emendamenti al testo originario.
2. E' coordinamento tecnico del testo di una deliberazione l'operazione con la quale, oltre che alle operazioni di cui al comma 1, si procede alla riformulazione dei rinvii esterni, alla riformulazione della sequenza delle disposizioni, alla riformulazione delle rubriche delle parti di cui si compone il testo medesimo, l'eventuale correzione di errori logici nei quali sia incorso il Consiglio nell'approvazione degli emendamenti.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento formale del testo:
 - a. prima del voto finale sulla proposta, sottoponendo al voto del Consiglio senza discussione il testo finale come risulta dal coordinamento medesimo;
 - b. dopo il voto finale, se il Consiglio lo autorizza; in tal caso il testo definitivo è quello che risulta dall'operazione di coordinamento formale.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento tecnico del testo prima del voto finale o può affidarne il compito alla Commissione. A tal fine il Presidente può rinviare il voto finale alla successiva seduta; in ogni caso il testo finale è sottoposto al voto del Consiglio senza discussione.

TITOLO V

UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 79

(Ufficio del Consiglio comunale)

1. Fanno parte dell'Ufficio del Consiglio le segreterie che svolgono attività di supporto al Presidente del Consiglio comunale e agli organismi di partecipazione.
2. L'Ufficio del Consiglio comunale cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni consiliari. Assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per la proposizione e l'aggiornamento, anche in rete civica, dei regolamenti comunali.
3. L'Ufficio del Consiglio comunale è dotato degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini.
4. All'Ufficio del Consiglio comunale sovrintende il Presidente del Consiglio comunale.
5. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio altri dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio comunale.
6. Ai sensi dello Statuto, gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale che formula per iscritto le proposte e comprendono tra l'altro:
 - a. l'attribuzione della responsabilità di direzione della Direzione Ufficio del Consiglio;
 - b. l'individuazione delle unità organizzative che compongono l'ufficio del Consiglio e l'attribuzione delle relative responsabilità;
 - c. la dotazione organica della struttura dell'Ufficio del Consiglio.

Art. 80

(Deliberazioni di iniziativa della Giunta)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk) o in via informatica.

Art. 81

(Risorse finanziarie del Consiglio comunale)

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente della Ripartizione Affari Generali. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 82

(Sedi e attrezzature dell' Ufficio del Consiglio e dei Gruppi Consiliari)

1. All'Ufficio del Consiglio *ed a ciascun gruppo consiliare*, sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

**TITOLO VI
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Art. 83

(Proposte e petizioni)

1. Le proposte e le petizioni devono essere presentate *secondo le modalità previste da apposito regolamento*.

**TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 84

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.

Art. 85

(Prima norma transitoria)

1. *Il presente Regolamento è immediatamente efficace tranne che per gli articoli subordinati alla efficacia delle modifiche statutarie apportate con deliberazione n. 31 del 15 luglio 2005 secondo le vigenti norme.*

Art. 86

(Seconda norma transitoria)

1. *L'integrazioni delle Commissioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento, dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio Comunale entro 60 gg. dall'approvazione del Regolamento. Nelle more resta valida l'attuale composizione delle Commissioni stesse.*

Data di verifica/aggiornamento : 22.07.2005